



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 53/53 DEL 4.12.2009

Oggetto: Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale di invalidi e di reduci di guerra. UPB S07.06.001 - Capitolo 07.0608.

L'Assessore dei Trasporti ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 49/15 del 28 novembre 2006, ha provveduto a dettare le nuove disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale di invalidi e di reduci di guerra, avviando, nel contempo, il rilascio delle tessere regionali con validità triennale nel formato card.

Il nuovo procedimento, sottolinea l'Assessore, pur rappresentando uno strumento innovativo rispetto al passato, ha evidenziato, alcune criticità per le quali, in considerazione delle peculiari condizioni personali degli aventi diritto, è opportuno intervenire sia per apportare i necessari miglioramenti e sia per garantire il servizio di mobilità agevolata agli utenti in tutto il territorio regionale.

L'Assessore, pertanto, propone che:

- i minori con accompagnamento o indennità di frequenza, i ciechi e gli invalidi totali con accompagnamento che superano il tetto del reddito massimo previsto, mantengano le agevolazioni per gli accompagnatori;
- le agevolazioni tariffarie siano estese al trasporto ferroviario sia delle FF.SS., a partire dall'anno 2010 in occasione dell'avvio del contratto di servizio previsto e sia della Società ARST Gestione FdS S.r.l., che, altresì, alle compagnie di navigazione che esercitano i collegamenti con le isole minori;
- a integrazione della deliberazione n. 30/35 del 17.7.2006 e del D.A.T. di attuazione n. 654/9501 del 17.12.2006, all'utente momentaneamente sprovvisto di abbonamento si applichi una



sanzione pari al doppio della tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario, se l'utente presenta, ai competenti uffici aziendali, entro i tre giorni successivi all'accertamento ovvero alla regolare notifica dell'illecito, il titolo di viaggio o provi, comunque, l'esistenza del diritto di trasporto.

Per gli utenti beneficiari di agevolazioni tariffarie, la sanzione amministrativa non si applica qualora l'utente titolare di regolare card di abbonamento (Tab. A) o card con biglietti e/o di biglietti (Tab. B) sia venuto meno al solo obbligo di recare con sé i documenti di viaggio e quindi non sia in grado di esibirli all'agente accertante, a condizione che lo stesso, entro i tre giorni (Tab. A) ed entro i cinque giorni (Tab. B) successivi, esibisca ai competenti uffici aziendali i documenti di viaggio. Qualora la presentazione non avvenga nel termine previsto si applicano di conseguenza le sanzioni ordinarie.

L'Assessore, inoltre, comunica che, data la limitata quantità dei potenziali beneficiari, circa 15 minori, circa 30 non vedenti, circa 60 utenti del trasporto ferroviario e 15 utenti residenti nelle isole minori, la proposta, che comporta un modesto incremento di spesa, trova copertura nello stanziamento previsto nel bilancio per l'anno 2010 e seguenti nell'UPB S07.06001- Capitolo SC07.0608.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente deliberazione sono abrogate.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dei Trasporti, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare che:

- i minori con accompagnamento o indennità di frequenza, i ciechi e gli invalidi totali con accompagnamento che superano il tetto di reddito massimo previsto, mantengano le agevolazioni per gli accompagnatori;
- le agevolazioni tariffarie siano estese al trasporto ferroviario sia delle FF.SS., a partire dall'anno 2010 in occasione dell'avvio del contratto di servizio previsto e sia della Società ARST Gestione FdS S.r.l., che, altresì, alle compagnie di navigazione che esercitano i collegamenti con le isole minori. Agevolazioni che trovano adeguata copertura finanziaria nello stanziamento previsto nel bilancio per l'anno 2010 e seguenti nell'UPB S07.06.001 – Capitolo SC07.0608;



- a integrazione della deliberazione n. 30/35 del 17.7.2006 e del D.A.T. di attuazione n. 654/9501 del 17.12.2006, all'utente momentaneamente sprovvisto di abbonamento si applichi una sanzione pari al doppio della tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario se l'utente presenta ai competenti uffici aziendali, entro i tre giorni successivi all'accertamento ovvero alla regolare notifica dell'illecito, il titolo di viaggio o provi, comunque, l'esistenza del diritto di trasporto.

Per gli utenti beneficiari di agevolazioni tariffarie, la sanzione amministrativa non si applica qualora l'utente titolare di regolare card di abbonamento (Tab. A) o card con biglietti e/o di biglietti (Tab. B) sia venuto meno al solo obbligo di recare con se i documenti di viaggio e quindi non sia in grado di esibirli all'agente accertante, a condizione che lo stesso utente, entro i tre giorni (Tab. A) ed entro i cinque giorni (Tab. B) successivi, esibisca ai competenti uffici aziendali il documento di viaggio. Qualora la presentazione non avvenga nel termine previsto si applicano di conseguenza le sanzioni ordinarie.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente deliberazione sono abrogate.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci